OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AD ATTI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA.

LA GIUNTA COMUNALE

- RICHIAMATI:
  - ⇒ l'articolo 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ("Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta");
  - ⇒ l'articolo 21 dello statuto comunale;
  - ⇒ la deliberazione n. 262 in data 23 dicembre 2009, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010/2012;
  - ⇒ la propria deliberazione n. 137 in data 25 novembre 2010, di approvazione dello schema di bilancio di previsione pluriennale e di relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013;

- PREMESSO che:
  - ⇒ l'articolo 10, comma 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 ("Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica"), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ha istituito diritti di segreteria su una serie di provvedimenti di pertinenza dell'ufficio tecnico, quali autorizzazioni, certificati, concessioni e denuncie di inizio attività;
  - ⇒ i proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono ad esclusivo vantaggio degli enti locali, così come stabilito dal comma 12 del medesimo articolo;
  - ⇒ la norma prevede, per ognuno dei provvedimenti contemplati, un valore minimo ed un valore massimo all'interno del quale ogni amministrazione può determinare il valore dei diritti da riscuotere;
  - ⇒ la giunta comunale ha determinato il valore dei diritti di segreteria in argomento con deliberazione n. 46 in data 12 aprile 2002;

- RITENUTO opportuno rivedere il valore di tali diritti, a decorrere dal prossimo anno, tenuto conto del tempo trascorso e della necessità di un equo riordino delle entrate di competenza dell'amministrazione comunale;

- VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46;

- DOPO discussione ed esame in merito;

- A VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI RIDETERMINARE, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i valori dei diritti di segreteria istituiti con l'articolo 10, comma 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, già stabiliti con propria deliberazione n. 46 del 12 aprile 2002, come appresso:

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni:
   - a1) per un mappale — euro 20,00
   - a2) per due a cinque mappali — euro 30,00
   - a3) da sei a dieci mappali — euro 40,00
   - a4) oltre dieci mappali — euro 50,00
   - a5) ad uso successione — euro 10,00

b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94:
   nulla osta vari — euro 20,00

c) denunce inizio attività in base alla tipologia di intervento edilizio:
   - c1) lettere “a” (escluse le manutenzioni straordinarie), “e”, “f” (limitatamente alle autorimesse interrate), “g”, “i”, “o” dell’elenco di cui all’articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
     il diritto di segreteria è pari ad euro 5,00 per ogni mq. (superficie netta) con un minimo di euro 60,00 e un massimo di euro 510,00 (la somma dovuta è arrotondata all’euro, per difetto se la frazione non supera euro 0,5 per eccesso se pari o superiore a euro 0,5);
   - c2) lettere “c”, “d”, “h”, “l”, “m”, “n”, “p”, “q” e “r” dell’elenco di cui all’articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e qualsiasi intervento relativo a fabbricati rurali o ad attività agricole — euro 60,00
   - c3) lettera “b” dell’elenco di cui all’articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 — GRATUITO
   - c4) denuncia di esecuzione di variante in corso d’opera — euro 60,00

d) autorizzazione per l'attuazione dei piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 — euro 30,00

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150:
   - e1) per superficie da lottizzare sino a 10.000 mq — euro 100,00
   - e2) per superficie da lottizzare sino a 30.000 mq — euro 250,00
   - e3) per superficie da lottizzare oltre 30.000 mq — euro 500,00

f) certificati e attestazioni in materia urbanistico - edilizia:
   - f1) tutti i certificati e le attestazioni — euro 30,00

g) concessioni edilizie:
   - g1) concessioni non onerose — euro 30,00
   - g2) concessioni onerose residenziali:
     il diritto di segreteria è pari al 5% dell’importo complessivo dei costi commisurati al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione con un minino di euro 16,00 ed un massimo di euro 510,00 (la somma dovuta è arrotondata all’euro)
   - g3) concessioni onerose non residenziali, in relazione alla superficie complessiva, intesa come somma delle superfici lorde dei singoli piani utili:
     - g3.1) fino a 100 mq — euro 100,00
     - g3.2) da 101 a 300 mq — euro 200,00
     - g3.3) da 301 a 500 mq — euro 300,00

g3.4)	da 501 a 1.000 mq	euro 400,00
g3.5)	oltre 1.000 mq	euro 500,00
g4)	concessioni per interventi di recupero	70% degli importi di g2) e g3)
g5)	concessioni per interventi agricoli	euro 30,00

2. DI DARE ATTO che il dipendente NEX Pierino risulta individuato quale responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione;

3. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.